

**REGOLAMENTO GRUPPO  
GIOVANI IMPRENDITORI  
EDILI DI ANCE FROSINONE**

## Principi Generali

\* \* \*

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili della Provincia di Frosinone, di seguito “Gruppo”, si candida ad essere un punto di riferimento nella formazione dei giovani imprenditori incentrando la propria azione nella promozione della cultura tecnica, normativa e gestionale per lo sviluppo delle imprese di costruzione e nell’attivazione di un dialogo e di una collaborazione con scuola ed università per l’avvicinamento dei giovani al settore.

Il Gruppo è costituito nell'ambito di ANCE FROSINONE - Sezione Costruttori Edili di UNINDUSTRIA, di seguito “ANCE FROSINONE”, ed è formato dai titolari, amministratori, institori o procuratori delle imprese edili, purché muniti di procura generale “*ad negotia*”, ovvero dai figli di questi inseriti professionalmente nelle imprese stesse.

## Costituzione e scopi

### ART. 1 - Costituzione

Nell’ambito di ANCE FROSINONE - Sezione Costruttori Edili di UNINDUSTRIA, di seguito “ANCE FROSINONE” è costituito il “**Gruppo Giovani Imprenditori Edili della Provincia di Frosinone**”, di seguito “Gruppo”.

### ART. 2 - Scopi

Scopi dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE FROSINONE sono:

- a) stimolare nei giovani imprenditori edili, lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nell’attività industriale ed economica della Provincia, nonché nel suo contesto sociale;

- a) concorrere, nel quadro dell'azione svolta da ANCE FROSINONE, ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni mediante dibattiti, convegni e pubblicazioni;
- b) promuovere, d'intesa con gli organi di ANCE FROSINONE, lo studio e le iniziative per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria, contribuendo alla vita associativa con l'apporto di idee e progetti.

### **Giovani Imprenditori Edili**

#### **ART. 3 - Definizione**

Si considerano giovani imprenditori edili gli aventi età compresa tra i 18 e i 40 anni essendo titolari, soci e amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte alle Associazioni territoriali aderenti all'ANCE e in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché ricoprano cariche ufficiali o muniti di procura generale "*ad negotia*", ovvero i figli dei suddetti titolari.

I Giovani imprenditori che ricoprono cariche elettive devono altresì essere inquadrati nell'organigramma aziendale.

### **Cariche associative**

#### **ART. 4 - Definizione**

Per cariche associative si intendono i ruoli di: Presidente e Vice Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale; componente del Consiglio Nazionale, Regionale, Territoriale e comunque qualsiasi ruolo di rappresentanza all'interno del Gruppo.

#### **ART. 5 – Accessibilità e decadenza**

Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l'accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che non compiano più di 42 anni di età nell'ultimo anno solare del mandato, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto ANCE per l'accesso alle cariche.

## **Organi**

### **ART. 6 - Elencazione**

Sono organi dei Giovani Imprenditori Edili:

1. Il Consiglio Generale;
2. Assemblea;
3. Presidente;
4. Vice Presidente.

### **ART. 7 – Il Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è composto da un numero compreso tra 3 e 7 componenti, eletti dall'Assemblea, dal Presidente e dal Vice Presidente.

In caso di parità di voti risulterà eletto il Candidato più anziano di età.

Il *Past President* del Gruppo Giovani Imprenditori Edili è invitato permanente.

Su invito del Presidente e senza diritto di voto possono partecipare alle riunioni del Il Consiglio Generale, soggetti, anche non iscritti al sistema associativo, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne rendano opportuna la presenza.

E' facoltà, parimenti, del Presidente individuare una lista di nominativi, da invitare "in via permanente" e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale anche non soddisfacenti i requisiti dell'art. 5.

Il Consiglio Generale:

- svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall'art. 2, nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea, previa approvazione del Consiglio Generale della Sezione;
- designa i Rappresentanti del Gruppo in seno agli Organismi che ne prevedono la presenza;
- nomina Commissioni per lo studio di particolari problemi;
- è facoltà del Consiglio Generale chiamare nelle assemblee o riunioni di Gruppo, di volta in volta, senza diritto a voto deliberante, tecnici ed esperti di problemi specifici affinché rechino il contributo della loro consulenza.

- esamina le domande di adesione al Gruppo, delibera in ordine alle stesse e le sottopone alla ratifica del Consiglio Generale di ANCE FROSINONE;
- determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo;

Il Consiglio Generale dura in carica quarantotto mesi a far data dalle elezioni e cessa con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio si considera insediato a far data dalle elezioni.

Ove nel corso del triennio quadriennio un componente del Consiglio Generale perda i requisiti per i quali è stato eletto, quest'ultimo provvederà a fornire un ulteriore rappresentante che rispetti i requisiti di cui all'art. 5.

Il Consigliere eletto che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o che, comunque, nell'arco di un semestre non abbia partecipato a più di metà delle riunioni, senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo dei non eletti; in caso di parità dei voti, il più anziano di età avrà la preferenza.

Il Consiglio Generale si riunisce di regola almeno una volta al mese.

Esso è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

L'invito di convocazione, spedito almeno 5 giorni prima della data della riunione, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa nonché gli argomenti all'ordine del giorno; in caso di urgenza il preavviso sarà ridotto ad un giorno e potrà essere effettuato tramite posta elettronica.

Le riunioni e le relative delibere sono valide quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto; le deleghe non sono ammesse.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 8 – L'Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente del Gruppo;

L'Assemblea:

- a) delibera in merito alla relazione annuale del Consiglio Generale sulla attività del Gruppo;
- b) determina le linee programmatiche del Gruppo;
- c) elegge i componenti il Consiglio Generale;
- d) elegge il Presidente del Gruppo;
- e) elegge il Vice Presidente del Gruppo;
- f) delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento;
- g) decide l'eventuale scioglimento del Gruppo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno scritto da inviarsi con almeno 10 giorni di anticipo.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno.

E' convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, oppure, quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo degli iscritti con precisazione degli argomenti che si intendono trattare.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno il 50% degli aventi diritto al voto e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deleghe non sono ammesse.

Per l'elezione di cariche sociali e per le modifiche al regolamento le decisioni sono prese a maggioranza degli iscritti presenti mediante votazione a scrutinio segreto.

Ogni socio non può esprimere voti per più di 2/3 dei candidati da eleggere.

#### **ART. 9 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

E' competenza del Presidente di:

- rappresentare il Gruppo;

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Generale e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- invitare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo, persone che ad esso non appartengono;

La carica di Presidente non è compatibile con altre cariche associative e confederali.

Il Presidente dura in carica quarantotto mesi.

Il Presidente non può essere eletto per un secondo mandato<sup>1</sup>.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, nelle sue attribuzioni, dal Vice Presidente.

#### **ART. 10 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente affianca l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo.

Esso viene nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, e dura in carica quarantotto mesi.

La carica di Vice Presidente è compatibile con altre cariche associative di Ance mentre non è compatibile con altra carica confederale.

Qualora il Vice Presidente eletto avesse un'altra qualsiasi carica confederale, ad eccezione delle previsioni di cui al precedente comma 3, deve essere sostituito in tale ruolo entro un tempo massimo di sei mesi dall'istanza che lo ha nominato.

#### **ART. 11 – Modifiche del regolamento**

Le modifiche del presente Regolamento vengono decise dalla Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica devono essere specificate nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le modifiche deliberate dovranno essere ratificate dal Consiglio Generale di ANCE FROSINONE.

---

<sup>1</sup> Il Presidente del Gruppo provinciale può essere eletto per un secondo mandato consecutivo solo nel caso in cui, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, non sussistano nuove candidature e il Gruppo territoriale di appartenenza abbia un numero di iscritti inferiore a 15.

**ART. 12 - Anagrafe**

Presso ANCE FROSINONE è istituita una anagrafe dei Giovani Imprenditori Edili della provincia di Frosinone.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, tutti i soci del Gruppo sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi richiesti, tutti gli elementi ritenuti necessari.

**ART. 13 - Segreteria**

La Segreteria del Gruppo è curata da ANCE FROSINONE.

**ART. 14 - Rinvio allo statuto dell'associazione**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE; al Regolamento di ANCE FROSINONE; a quelle dello statuto dell'ANCE e di UNINDUSTRIA.